

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2005/87/CE DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 2005

che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali per quanto riguarda il piombo, il fluoro e il cadmio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Commissione un parere relativo al piombo quale sostanza indesiderabile nell'alimentazione degli animali.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(4) La contaminazione degli alimenti con il piombo è un questione di salute pubblica. Il piombo si accumula in certa misura nel tessuto dei reni e del fegato, i tessuti dei muscoli contengono quantità residue di piombo molto basse e il passaggio nel latte è limitato. Pertanto gli alimenti di origine animale non costituiscono una fonte importante di esposizione umana al piombo.

vista la direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, terza frase,

(5) I bovini e gli ovini sembrano le specie animali più sensibili all'acuta tossicità del piombo. Sono state registrate singole intossicazioni, dovute all'ingerimento di alimenti provenienti da aree inquinate o all'ingerimento accidentale di fonti di piombo. I livelli registrati nelle materie prime per mangimi commercializzate nell'Unione europea non causano tuttavia sintomi clinici di tossicità.

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2002/32/CE impone il divieto di utilizzare prodotti destinati all'alimentazione degli animali che presentino un contenuto di sostanze indesiderabili superiore ai livelli massimi stabiliti nell'allegato I della medesima.

(6) Le attuali norme giuridiche relative al piombo nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali sono generalmente intese a garantire che tali prodotti non rappresentino un pericolo per la salute umana e la salute degli animali o non abbiano conseguenze dannose per la produzione animale.

(2) All'atto dell'adozione della direttiva 2002/32/CE la Commissione ha dichiarato che le disposizioni stabilite nell'allegato I della direttiva dovevano essere riesaminate sulla base di una valutazione scientifica aggiornata del rischio, tenendo conto altresì del divieto di qualsiasi diluizione dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali contaminati e non conformi.

(7) I bovini e gli ovini sembrano essere le specie animali più sensibili e il foraggio verde è una componente essenziale della loro razione giornaliera; è importante effettuare una revisione in vista di un'eventuale ulteriore riduzione del livello massimo di piombo nel foraggio verde.

(3) Il 2 giugno 2004 il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha adottato su richiesta della

(8) Inoltre, è opportuno stabilire un livello massimo del piombo per gli additivi appartenenti al gruppo funzionale degli oligoelementi, degli agenti leganti e antiagglomeranti e per le premiscele. Il livello massimo stabilito per le premiscele tiene conto degli additivi con il livello massimo di piombo e non della sensibilità al piombo delle diverse specie animali. Per proteggere la salute pubblica e quella degli animali, il produttore di premiscele è tenuto quindi a garantire, oltre al rispetto dei livelli massimi per premiscele, che le istruzioni per l'uso delle premiscele siano conformi ai livelli massimi fissati per i mangimi complementari e i mangimi completi.

⁽¹⁾ GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/8/CE della Commissione (GU L 27 del 29.1.2005, pag. 44).

⁽²⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).